

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il giorno .....<sup>9</sup> dicembre 2015, in Roma

Tra

- La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo (di seguito BNL o Capogruppo)

e

- le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Ulca e Unisin

premesso che

in data odierna è stato sottoscritto dalle Parti un separato Verbale di Accordo per l'accesso volontario del personale di BNL e di BPI al " Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell' occupazione e del reddito del personale del credito", secondo i criteri e le modalità ivi previste

le Parti convengono che

1. alle lavoratrici/lavoratori di BNL e di BPI che accederanno alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui al DM 28 luglio 2014, n. 83486 in applicazione del citato Verbale di Accordo verranno riconosciuti i seguenti trattamenti economici integrativi:

a) quale incentivazione all'esodo e ad integrazione del TFR:

- un importo, in unica soluzione, pari alle somme nette necessarie – sia per la quota aziendale che per quella del lavoratore – per la prosecuzione della contribuzione volontaria al Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia, calcolato per i mesi intercorrenti tra

*[Handwritten signatures on the left margin]*

*[Handwritten initials on the right margin]*

*[Handwritten signatures on the right margin]*

*[Large handwritten signatures at the bottom of the page]*

la data di risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione a carico dell'AGO e commisurato alla retribuzione annua lorda percepita alla data di cessazione del rapporto di lavoro sulla base degli elementi noti al momento della definizione della risoluzione consensuale;

- un importo, in unica soluzione, corrispondente a 6 mensilità (calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita) qualora manchino fino a 12 mesi alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'AGO: 5 mensilità qualora manchino fino a 24 mesi e 4 mensilità qualora manchino oltre 24 mesi;
  - un importo, in unica soluzione, pari a:
    - per le lavoratrici/lavoratori appartenenti alle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di 1° e 2° livello retributivo: 0,35 mensilità (calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita) per ogni familiare fiscalmente a carico e per ogni anno, o frazione, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
    - per i Quadri Direttivi di 3° e 4° livello retributivo e per i Dirigenti: 0,15 mensilità (calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua lorda percepita) per ogni familiare fiscalmente a carico e per ogni anno, o frazione, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
    - per i beneficiari dell'assegno per i figli portatori di handicap un importo, in unica soluzione, pari a 5.000 € per ogni figlio portatore di handicap e per ogni anno, o frazione, di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- b) mantenimento, durante il periodo di erogazione dell'assegno straordinario, dell'assistenza sanitaria alle stesse condizioni previste per il personale in servizio;
- c) applicazione, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, delle agevolazioni bancarie in vigore per il personale in quiescenza, comprese le condizioni previste in materia di mutuo per l'acquisto della prima casa;

2) per retribuzione annua lorda si intende la complessiva retribuzione contrattuale ed extra contrattuale, compresa la quota extra standard del premio di rendimento, le indennità a carattere continuativo, esclusi il premio aziendale nonché gli elementi retributivi di natura variabile;

3) per mensilità si intende un dodicesimo della retribuzione annua lorda come sopra intesa;

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

*[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

4) ai fini dell'erogazione dell'assegno *ad personam* sostitutivo del "bonus una tantum di fine rapporto" le lavoratrici/lavoratori che aderiscono al Fondo di Solidarietà saranno equiparate/i a coloro che hanno maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia.

Per il personale con prestazione a tempo parziale la Banca accoglierà la richiesta di rientro a tempo pieno, da presentarsi contestualmente alla richiesta di adesione al "Fondo di Solidarietà". La trasformazione avrà effetto almeno dal mese antecedente la data della prevista cessazione dal servizio ed è ritenuta parte integrante della domanda di adesione al "Fondo di Solidarietà".

Letto, confermato e sottoscritto

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo



Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI

FIRST CISL

FISAC/CGIL

SINEUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN

